

TRIBUNALE DI VITERBO
SEZIONE CIVILE

Il GIUDICE

a scioglimento della riserva in atti;
considerato che:

1. la banca convenuta si è opposta all'istanza ex art. 210 cpc contestando la ricorrenza dei relativi presupposti (v. comparsa di costituzione e memorie ex art. 183, VI comma nn. 2 e 3 cpc), salvo poi dedurre, a fronte dell'ordine di esibizione, di aver già integralmente prodotto gli estratti conto;
2. questi ultimi paiono riferirsi anche al periodo antecedente alla data indicata dalla banca stessa [REDACTED] quale inizio del rapporto di conto corrente (con successiva apertura di credito);
3. l'eventuale incompletezza di tale documentazione, la cui verifica è rimessa al ctu, va risolta in base all'onere probatorio, con applicazione del primo saldo disponibile rispetto alla parte attrice che agisce per la ripetizione dell'indebitato e con il saldo zero rispetto alla convenuta che ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del saldo debitore; ritenuto -tanto premesso- che deve essere accertato il saldo finale del conto corrente,, secondo le seguenti ipotesi:
 - A. applicare il tasso di interesse pattuito nella misura numerica indicata o il disposto di cui all'art. 117 TUB nel caso in cui il tasso di interesse non sia determinato;
 - B. accertare, sulla base dei DM in atti, se al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello *ius variandi*, sia stato superato il tasso soglia di cui alla legge n. 108/96, tenendo conto ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario compresa la commissione di massimo scoperto ed eventualmente applicando la sanzione di cui all'art. 1815, II comma cc;

- C. verificare le condizioni di pattuizione espressa e di reciprocità, calcolare il saldo con capitalizzazione trimestrale reciproca;
- D. accertare se la cms è stata convenuta per iscritto e quale sia la sua natura, escludendone l'applicazione in ipotesi di non conformità alle previsioni di cui all'art. 2 bis dl 185/2008 o a quelle di cui all'art. 117 bis TUB ed al decreto CICR n. 644/12 per il periodo successivo al 1/7/2012;
- E. verificare i criteri seguiti per il calcolo delle valute, precisando se esistono previsioni negoziali al riguardo e se i criteri applicativi sono conformi agli accordi negoziali;
- F. escludere eventuali spese a carico del correntista ma non pattuita nel contratto (ad eccezione delle imposte e delle tasse come dovute ex lege);

PQM

dispone CTU nei termini indicati;

nomina CTU il dott. [REDACTED] via [REDACTED]
[REDACTED] Viterbo;

fissa per il giuramento l'udienza del [REDACTED]/2018, ore 9,00.

Si comunichi alle parti e al CTU.

Viterbo, [REDACTED] 2018

Il GIUDICE
dott. Paolo Bonofiglio